



DECRETO N. 1185 DEL 10 dicembre 2020

OGGETTO: Formazione a distanza. Disposizioni in materia di produzione e conservazione dei registri di tracciamento prodotti dalle piattaforme web (log-file).

NOTE PER LA TRASPARENZA: Tenuto conto delle diverse modalità con cui le piattaforme per la formazione a distanza producono i registri di tracciamento dei partecipanti (log-file) e del limitato tempo di conservazione degli stessi da parte delle piattaforme, e della conseguente necessità di semplificazione delle attività, si forniscono nuove indicazioni per lo scarico e la conservazione nel tempo dei log-file. Le presenti disposizioni integrano e modificano quanto disposto con il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 480 del 1 giugno 2020.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

- Visto il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della Direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020*» che proroga al 31 gennaio 2021 il termine dello stato di emergenza per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19.
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 contenente le nuove misure volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, tra le quali, si richiama la norma contenuta nell'art. 1, comma 9 lettera s): "I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza" e che la vigenza di tale norma è stata definita sino al 3 dicembre 2020, fatta salva eventuale proroga stabilita con successivo DPCM.
- Visto il Decreto del Direttore dell'Area capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria n. 16 del 23 aprile 2020 - e la successiva integrazione disposta con Decreto n. 29 del 22 giugno 2020 - con il quale è stata autorizzata l'attività di Formazione a distanza (FAD) nella modalità del webinar e fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza per le attività di seminari, workshop e focus group.
- Visto il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 434 dell'8 maggio 2020 - e la successiva modifica e integrazione disposta con Decreto n. 480 del 1 giugno 2020 - con il quale, fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza, in relazione alle attività relative all'offerta formativa regionale, sono state autorizzate le attività di FAD nella modalità in presenza gestita attraverso "aule virtuali" e sono state definite le modalità di gestione e trasmissione dei registri dei partecipanti.
- Atteso che nel Decreto 434/2020 sono state richiamate le note ANPAL (prot. 3616 del 10/03/2020 e prot. 3568 del 06/03/2020) e della Commissione UE (Ares (2020) 1609341 del 17/03/2020), con le quali è stato comunicato alle Autorità di Gestione la possibilità di autorizzare la modalità di formazione a distanza (FAD), anche ove non espressamente prevista dai progetti, allo scopo di assicurare il conseguimento degli obiettivi formativi degli interventi e tutelare i destinatari degli stessi.
- Richiamate le specifiche contenute nelle citate note ANPAL, nella parte in cui affermano che:

- “Particolare attenzione va prestata al tracciamento della presenza, inclusi quindi, ove applicabile, aspetti come i dati di log-in, l'effettività della connessione del discente, le prove intermedie e l'interattività con il docente per simulare un'aula fisica” (nota prot. 3568).
 - “Con riferimento agli adempimenti gestionali connessi al ricorso della modalità FAD, le AdG dovranno (...) richiedere al beneficiario (...) la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi” (nota prot. 3616).
- Preso atto che con i citati Decreti 16/2020 e 434/2020 sono state definite le modalità di tracciamento della presenza di docenti e discenti ed è stata successivamente implementata una funzionalità del sistema gestionale “Monitoraggio Allievi web - A39” attraverso la quale, per i corsi erogati nella Formazione continua, è previsto il caricamento periodico dei log-file nel gestionale di monitoraggio, al fine di consentire un agevole recupero nel tempo dei file di tracciamento.
 - Considerato che tale operazione - consistente nel trasferimento di dati tra due piattaforme, ha richiesto la normalizzazione di tali dati attraverso la produzione di un “file di interscambio” conforme a un tracciato record univoco (definito con il DDR 480 del 1 giugno 2020) - ha comunque fatto salva la necessità di far conservare agli enti i log-file sorgenti che le piattaforme di videoconferenza conservano al proprio interno di norma per un limitato periodo di tempo.
 - Richiamata la disposizione contenuta nel DDR 480/2020 in merito alle modalità di conservazione dei log-file, così formulata: “L’Ente deve verificare accuratamente con l’amministratore della piattaforma la durata temporale di conservazione dei log-file delle lezioni. Di conseguenza deve perciò provvedere allo scarico dei log-file delle lezioni in maniera che non vi siano soluzioni di continuità nei dati. Il file scaricato deve essere firmato con firma digitale e conservato da parte dell’Ente. L’apposizione della firma digitale, che comporta anche la marcatura temporale del documento, deve coincidere con la data di produzione del documento stesso che, a sua volta, non deve differire di un giorno lavorativo dalla data dell’ultima lezione in esso contenuta”.
 - Preso atto che l’esperienza condotta sino ad oggi da parte degli Enti beneficiari in merito alle modalità di applicazione della disposizione richiamata nel punto precedente ha palesato problematiche in ordine alla non sempre possibile produzione da parte delle piattaforme di un singolo log-file per riunione ed alla conseguente onerosità dell’apposizione della firma digitale e della marcatura temporale per ciascun singolo log-file; che è peraltro risultata difficoltosa l’applicazione di firma e marcatura temporale nel giorno lavorativo successivo all’ultima lezione svolta in FAD: e che infine l’attività di estrazione del log file è differentemente assegnata dalle diverse piattaforme o all’amministratore del sistema o all’utente che ha generato il corso, generando di conseguenza difformità applicative a seconda della piattaforma utilizzata.
 - Valutata l’opportunità di semplificare le regole per la produzione e conservazione dei log-file nei seguenti termini: l’Ente beneficiario provvede a raccogliere, su base mensile, i log-file prodotti dalle piattaforme utilizzate, siano essi per singola riunione o cumulativi, e a conservarli in un’unica cartella, su base mensile. La cartella contenente tutti i log-file delle lezioni svolte dall’Ente nell’arco di un mese solare, dovrà quindi essere compressa, e firmata digitalmente e marcata temporalmente a cura dell’Ente beneficiario, entro i primi sette giorni del mese successivo e conservata dall’Ente nel tempo per i successivi controlli. Per i corsi svolti sino al 30 novembre 2020 potrà essere prodotta un’unica cartella cumulativa.
 - Visto il Decreto del Direttore dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 38 del 18 settembre 2020 “Approvazione delle modifiche al documento “Testo Unico per i Beneficiari” nell’ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
 - Vista la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i., in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori.
 - Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

DECRETA

1. di approvare le premesse quali parte integrale ed essenziale del presente provvedimento;

2. di approvare le disposizioni finalizzate alla produzione e conservazione dei registri di tracciamento prodotti dalle piattaforme web (log-file), come definite in premessa nei seguenti termini: l'Ente beneficiario provvede a raccogliere, su base mensile, i log-file prodotti dalle piattaforme utilizzate, siano essi per singola riunione o cumulativi, e a conservarli in un'unica cartella, su base mensile. La cartella contenente tutti i log-file delle lezioni svolte dall'Ente nell'arco di un mese solare, dovrà quindi essere compressa, e questa firmata digitalmente e marcata temporalmente a cura dell'Ente beneficiario entro i primi sette giorni del mese successivo e conservata dall'Ente nel tempo per i successivi controlli. Per i corsi svolti sino al 30 novembre 2020 potrà essere prodotta un'unica cartella cumulativa.
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché nell'area web dedicata alla pubblicazione delle indicazioni per la Formazione professionale relative alle misure di contenimento del Covid-19 (<http://supportoformazione.regione.veneto.it/covid-19>) e nella sezione Avvisi dell'applicativo Monitoraggio Allievi Web (A39) .

ft.to Il Direttore
Dott. Massimo Marzano Bernardi

MMB/FM